

## Newsletter n. 25 del 20 Novembre 2012

### 1. SRL Speciali – Il punto di vista di ASSONIME

La Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) è un “sottotipo” della Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR).

In altri termini, nell'introdurre nel nostro ordinamento giuridico queste due nuove figure, disciplinate nell'articolo 2463-bis del Codice civile e nell'articolo 44 del dl 83/2012, il legislatore ha inteso definire una “figura generale” di società a capitale ridotto, con la conseguenza che, qualora la compagine societaria sia composta da soggetti di età inferiore ai 35 anni, tale situazione beneficia di un regime agevolato (quello appunto dettato per la SRLS) salvo poi, al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci, uniformarsi alla disciplina “generale” della SRLCR.

È questa la conclusione più rilevante cui giunge la ASSONIME nella **circolare n. 29 del 30 ottobre 2012**.

Viene così respinta la tesi che sostiene che le due varianti di società a capitale ridotto (la SRLS e la SRLCR) siano da intendere come una **segregazione per età dei modelli societari**, l'uno riservato a soggetti under 35 (la SRL semplificata) l'altra agli over 35 (la SRL a capitale ridotto).

Altra conclusione coerente con la premessa è poi quella secondo la quale il requisito dell'età è un elemento che, pur dovendo sussistere al momento della costituzione della società (oppure al momento dell'ingresso di nuovi soci, poiché è questo il momento dell'avvio per il soggetto che subentra), **non deve però necessariamente permanere nel corso dell'intera vita sociale**. Secondo ASSONIME, infatti, una diversa interpretazione, in base alla quale il superamento dell'età comporterebbe comunque l'esclusione del socio oppure la trasformazione o scioglimento della società, appare contraria al senso delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge e al complesso della disciplina vigente.

Quanto poi al modello standard di atto costitutivo, la circolare qualifica come «preferibile» la tesi che considera legittimo **l'inserimento di clausole statutarie ulteriori** usufruendo degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata, «**a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della SRLS**».

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Società a responsabilità semplificata ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=479>

## **2. Promotori finanziari che operano come agenti in attività finanziaria - Iscrizione all'elenco agenti e mediatori entro il 31 dicembre 2012**

I promotori finanziari che operano anche come agenti in attività finanziaria hanno tempo fino al **31 dicembre 2012** per presentare l'**istanza d'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM)**, ma sempre che abbiano, di fatto, già svolto l'attività di agente per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio (*comma 2-bis, art. 26, D.Lgs. 141/2010, introdotto dall'art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 169/2012*).

Lo ricorda il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la **circolare del 30 ottobre 2012, Prot. DT-85076**.

Il Ministero conferma che il promotore può continuare l'attività creditizia, se ha svolto per tre anni l'attività di agente in attività finanziaria, evitando l'esame. A tal fine deve presentare **entro il 31 dicembre 2012** all'OAM la richiesta d'iscrizione, accompagnandola con un attestato dell'intermediario mandante che certifica l'attività svolta.

Ovviamente, in caso di rigetto della istanza di iscrizione, il promotore dovrà cessare lo svolgimento dell'attività di agente finanziario.

Nel caso, invece, di assenza del requisito temporale sopra indicato, il promotore è comunque tenuto a **sostenere l'esame** e potrà continuare a svolgere l'attività di agente in attività finanziaria purché abbia presentato la richiesta per lo svolgimento dell'esame, secondo i termini e le modalità definite dall'OAM.

Ovviamente, in caso di mancato superamento dell'esame o di rigetto della istanza di iscrizione, il promotore dovrà cessare lo svolgimento dell'attività in parola.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO - Altre Attribuzioni1** – Albo unico dei promotori finanziari.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=28>

Per accedere al sito dell'OAM clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.organismo-am.it/default.aspx>

## **3. Albo gestori rifiuti – In vigore le semplificazioni per le variazioni delle iscrizioni**

A decorrere **dal 13 novembre 2012**, le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l'indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate al Registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dai soggetti iscritti all'Albo si intendono comunicate anche alle competenti Sezioni regionali e provinciali e **sono acquisite d'ufficio** da parte delle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle Camere di Commercio.

Le Sezioni regionali e provinciali, come disposto dall'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, dovranno provvedere ad effettuare le variazioni delle iscrizioni dandone successivamente comunicazione al Comitato nazionale.

Questo è quanto disposto dal Comitato Nazionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali con la **Delibera 16 ottobre 2012, Prot. n. 05/ALBO/CN, entrata in vigore il 13 novembre 2012**, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2012, del comunicato relativo all'adozione della delibera stessa.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della deliberazione si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni I** – Albo nazionale dei gestori ambientali.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29>

#### **4. SISTRI – Il contributo 2012 non è dovuto**

Ricordiamo che l'art. 52, comma 2, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sospeso il pagamento dei contributi dovuti al sistema SISTRI per l'anno 2012.

Pertanto, i soggetti iscritti al sistema SISTRI **non sono tenuti a versare entro il 30 novembre 2012 il contributo per l'anno in corso**.

Questo anche se al comma 3, dell'art. 7 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, modificato dal D.M. 25 maggio 2012, n. 141, viene confermato che per il 2012 il contributo annuale per l'iscrizione dovrà essere pagato entro il 30 novembre 2012.

La legge n. 134/2012 prevale, infatti, per il criterio della gerarchia delle fonti sul D.M. 141/2012.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Rifiuti – SISTRI.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398>

#### **5. Il commercio ambulante nell'ambito di aree pubbliche aventi particolare valore archeologico – Direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2012, la **direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali 10 ottobre 2012**, relativa all' *“Esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.”*

La direttiva e' finalizzata a impartire disposizioni agli Uffici al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini.

Uffici destinatari della presente direttiva sono il Segretariato generale, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, nonché le Direzioni regionali

per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, nell'esercizio delle rispettive competenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

In particolare, i Soprintendenti, con il coordinamento del Direttore regionale, proporranno ai Comuni l'individuazione di aree per le quali vietare o sottoporre a condizioni l'esercizio del commercio, allo scopo di tutelare, in particolare, l'aspetto e il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del patrimonio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti.

Per scaricare il testo della direttiva clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25lbeuu>

## **6. Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Emanata una nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2013**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012, il **decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192**, recante modifiche al D. Lgs. n. 231 del 2002, che aveva dato attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il nuovo decreto recepisce integralmente la **Direttiva 2011/7/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, con la quale viene introdotta una nuova disciplina relativa alla **lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali** e, al contempo, viene abrogata la precedente Direttiva 2000/35/CE.

Nonostante il termine per il recepimento della direttiva sia fissato al 16 marzo 2013, il Governo ha voluto provvedere ad una sua **attuazione anticipata dal 1° gennaio 2013** in considerazione della importanza della normativa nonché dell'opportunità peculiare di garantire, in questo momento, le imprese e più specificatamente le piccole e medie imprese.

Il decreto in questione prevede:

- un **regime rigoroso, nei rapporti tra imprese**, stabilendo che il termine di pagamento legale sia di **30 giorni** e che termini superiori a 60 giorni possano essere previsti solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni e la relativa clausola deve essere provata per iscritto;
- una **maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori**, che passa dal 7% all'8% in più rispetto al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni di rifinanziamento;

Il decreto precisa poi che l'importo dovuto deve comprendere la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Transazioni commerciali ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=460>

## **7. Gestione deleghe per accesso ai servizi Web di Artigiani e Commercianti**

Con messaggio n. 5769 del 2 aprile 2012 l'INPS ha dato comunicazione del rilascio in produzione del "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti". Ora, con il **messaggio n. 18543 del 13 novembre 2012, l'INPS**, fornisce le modalità con cui soggetti abilitati possono accedere ai servizi Web in di qualità di delegati dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.

Il presente messaggio fornisce le necessarie istruzioni operative con particolare riferimento ai seguenti applicativi che sono ora resi disponibili sul sito dell'Istituto:

- Delega diretta per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti;
- Delega indiretta per soggetti *ex lege* 12/1979 e per i soggetti aderenti agli organismi che hanno sottoscritto un accordo operativo con l'Istituto;
- Delega indiretta per i soggetti che non hanno sottoscritto gli accordi con l'Istituto e non soggetti alla legge 12/1979;
- Delega indiretta per le Associazioni di Categoria.

L'INPS ricorda che questi soggetti, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 12/1979 (art. 1), possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell'adempimento delle attività inerenti la gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i propri collaboratori.

Tutti i delegati, per poter comunque accedere ai servizi on-line, dovranno richiedere il codice PIN rilasciato dall'Istituto che gli consentirà di operare a seguito di delega rilasciata dal titolare dell'obbligo contributivo. I soggetti che sono già in possesso di un PIN dispositivo potranno operare direttamente a seguito di delega rilasciata dal titolare dell'obbligo contributivo.

Per scaricare il testo del messaggio dell'INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25m99re>

## **8. Digitalizzazione delle dichiarazioni doganali - Circolare dell'Agenzia delle Dogane**

- 1) **Estensione della dichiarazione telematica con firma digitale alle operazioni in procedura ordinaria** di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito.
- 2) **Estensione dello sdoganamento telematico alle operazioni in procedura domiciliata** di introduzione in deposito.
- 3) **Semplificazione degli adempimenti connessi allo svincolo in procedura ordinaria** (prospetto di svincolo).
- 4) **Scarico automatizzato in caso di manipolazione delle merci introdotte in deposito.**

Questi i punti salienti della **circolare n. 16/D del 12 novembre 2012**, con la quale l'Agenzia delle Dogane completa il percorso per la digitalizzazione delle dichiarazioni doganali, con **l'eliminazione dei casi residuali in cui è richiesta la copia cartacea delle dichiarazioni** comunque trasmesse al Servizio Telematico Doganale.

Anzitutto il documento presenta **due importanti innovazioni** che però non saranno immediatamente operative:

- a) l'aggiornamento del **tracciato del messaggio IM**, infatti, è stato aggiornato con l'introduzione di un campo dedicato al «pre-clearing», cioè

allo sdoganamento anticipato, che - a regime - permetterà di espletare le operazioni doganali prima dell'arrivo della merce;

- b) l'introduzione di un ulteriore **nuovo campo predisposto per i soggetti AEO titolari di procedura domiciliata**, che potranno così indicare un luogo di scarico diverso da quello di visita merci.

Un'altra importante novità è la **completa telematizzazione delle dichiarazioni** in materia, che va a sostituire l'obbligo della comunicazione degli arrivi e vale come iscrizione della dichiarazione nelle scritture.

L'Agenzia delle Dogane, preso atto delle difficoltà manifestate dagli operatori economici relativamente alla tempestiva disposizione di tutte le informazioni necessarie a completare correttamente la casella 33 (codice delle merci), dispone che l'inesatta indicazione di tale casella non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 303, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), a condizione che la presentazione della relativa dichiarazione di esito sia preceduta dalla rettifica del codice delle merci indicato nella dichiarazione di vincolo al regime del deposito.

**Le disposizioni della circolare sono applicabili dalle ore 8.00 del 27 novembre 2012.**

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25losn5>

## **9. Affidamento servizi e forniture – Niente gare fino a 40.000 euro**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la **circolare 30 ottobre 2012, n. 4536**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti volti alla corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, resisi necessari a seguito delle recenti modifiche ed integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che hanno fatto sorgere diversi dubbi tra gli operatori del settore (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Una prima questione riguardava l'innalzamento dell'importo consentito per l'affidamento diretto in economia di servizi e forniture **da 20.000 a 40.000 euro**, operato dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011.

Sempre in materia di gare di progettazione, il Ministero precisa l'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a **100.000 euro**, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia è possibile operare una scelta tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso.

In materia di **avvalimento** si precisa che la mancanza del relativo contratto si concretizza sia nell'ipotesi di mancanza materiale, sia in presenza di un difetto costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso; inoltre la possibilità di trasformare l'avvalimento in subappalto non potrà mai avvenire oltre il limite del 30% della categoria prevalente.

Infine la circolare chiarisce che l'impresa la cui **attestazione SOA** sia in scadenza può partecipare alle gare se ha presentato domanda di rinnovo prima della scadenza del triennio di validità del certificato.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:



## **10. Installazione e manutenzione di sistemi fotovoltaici – Dal 2013 obbligatorio aver frequentato uno specifico corso di formazione**

La qualificazione professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, **sistemi fotovoltaici e termici sugli edifici**, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1, dell'art. 4, del D.M. n. 37/2008.

Lo prevede l'**articolo 15 del D.Lgs. n. 28/2011**, di attuazione della Direttiva 2009/28/CE, sulla promozione delle energie rinnovabili, entrato in vigore il 29 marzo scorso.

I requisiti previsti dal D.M. n. 37/2008, che sono già necessari per installare impianti negli edifici (*impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, ascensori e antincendio*), vengono ora estesi anche a chi installa impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

**Dal 1° agosto 2013**, il titolo o attestato di formazione professionale (lettera c) dovrà essere conseguito nell'ambito di uno **specifico programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili** che le Regioni e Province autonome, **entro il 31 dicembre 2012**, dovranno attivare o erogare attraverso fornitori di formazione riconosciuti.

Le indicazioni per l'organizzazione dei corsi sono contenute nell'Allegato 4 al D. Lgs. n. 28/2011.

I costi per le attività formative saranno a carico dei partecipanti ai corsi.

L'Allegato 4 al Dlgs 28/2011 prevede che la formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori comprenda una parte teorica e una parte pratica.

Al termine della formazione, gli installatori devono essere in grado di installare apparecchiature e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di offrire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, comprese quelle in materia di marchi energetici e di qualità ecologica.

Con l'obiettivo di promuovere la formazione certificata degli installatori di impianti per la produzione di energia rinnovabile (*fotovoltaico, solare termico, biomasse, pompe di calore e geotermia*), l'**ENEA** ha messo a punto le linee guida del percorso di formazione che tutti gli installatori dovranno fare a partire dal **31 dicembre di quest'anno**.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Impianti fotovoltaici ....

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=89>

## **11. Casellario giudiziale – Via libera del Garante privacy alla consultazione diretta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e gestori di servizi pubblici**

Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti che hanno in gestione servizi pubblici (quali, ad esempio: Poste S.p.a., Enel S.p.A., Italgas, Trenitalia) potranno **consultare direttamente il casellario giudiziale**, per acquisire informazioni

sui precedenti penali e sui carichi pendenti, al fine di effettuare i controlli d'ufficio previsti dalla legge o di verificare le dichiarazioni sostitutive presentate da imprenditori e cittadini interessati, ad esempio, a partecipare a gare d'appalto e forniture o ad altri provvedimenti (ad esempio il rilascio della patente di guida).

Lo ha comunicato il Garante per la protezione dei dati personali con la **newsletter n. 365 del 8 novembre 2012**, dando così il via libera allo schema di decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che disciplina le modalità operative di consultazione diretta in via telematica del casellario giudiziale da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

In conformità alle indicazioni del Garante, saranno consentiti accessi selettivi ai soli dati giudiziari indispensabili agli accertamenti di competenza. A questo scopo è stato introdotto, principale novità del decreto, il cosiddetto "**certificato selettivo**", che conterrà solo dati pertinenti e coerenti rispetto ai compiti propri delle amministrazioni e degli enti richiedenti.

Su indicazione del Garante sono state previste convenzioni tra il Ministero della giustizia e i soggetti interessati, che stabiliranno le condizioni e le regole tecniche per il rilascio dei "certificati selettivi".

L'Autorità ha chiesto inoltre di introdurre **adeguate misure di sicurezza**, soprattutto sul controllo degli accessi.

La consultazione diretta del SIC (*Sistema Informativo del Casellario*) avverrà infatti mediante il CERPA (*Centro europeo ricerca e promozione dell'accessibilità*), il sistema per la certificazione massiva gestito dall'ufficio centrale del casellario.

Il SIC potrà essere consultato tramite tecnologia web service o tramite il servizio di posta elettronica certificata (PEC).

L'Ufficio del casellario centrale garantirà la piena tracciabilità dei collegamenti telematici tra il CERPA e i vari sistemi coinvolti.

Verrà istituito il "**Registro degli accessi al SIC**", che consentirà all'amministrazione interessata di eseguire controlli informatizzati trimestrali, anche a campione, sulla rispondenza delle richieste dei certificati ai rispettivi procedimenti amministrativi.

Le registrazioni e i log del sistema dovranno essere conservati per dieci anni.

[Per scaricare il testo completo della newsletter clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/25k7wlj>

## **12. Archivio rapporti finanziari – Via libera dal Garante privacy alle modalità per la trasmissione dei dati**

L'Autorità Garante per la protezione dei dati ha espresso, nella riunione del 15 novembre 2012, il suo parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità con le quali gli operatori finanziari dovranno trasmettere all'Agenzia, a fini di controllo fiscale, le informazioni contabili relative ai conti correnti (saldo iniziale e finale, importi totali degli accrediti e degli addebiti) e ai rapporti finanziari per la cosiddetta "**comunicazione integrativa annuale**".

Lo schema tiene conto delle osservazioni e delle richieste avanzate dall'Autorità, in un precedente parere del 17 aprile 2012, finalizzate all'adozione da parte dell'Agenzia di più elevate misure di sicurezza a protezione dei dati dei contribuenti, considerata l'enorme concentrazione di



informazioni presso l'Anagrafe tributaria e il potenziale di rischio difficilmente riscontrabile in un ordinario esercizio dell'attività finanziaria o bancaria.

Il nuovo schema prevede che i dati vengano trasmessi attraverso una nuova infrastruttura, il "**Sistema di interscambio**" (SID), e non più con il servizio Entratel inizialmente individuato. Il nuovo sistema consente di realizzare procedure di trasmissione totalmente automatizzate.

Banche e operatori finanziari dovranno utilizzare due sistemi alternativi di interscambio informatizzato con il SID: o **mediante un server FTP**, cioè un "nodo" di colloquio con l'Agenzia, o **mediante il servizio di Posta elettronica certificata (PEC)**, utilizzabile in caso di file di piccole e medie dimensioni.

Per scaricare il testo del parere clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25n4uo0>

### **13. Imprese ancora tutelate dal telemarketing non autorizzato – Provvedimento del Garante Privacy**

Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni continueranno ad essere tutelati dal telemarketing. Non potranno quindi essere contattati se iscritti nel Registro delle opposizioni né potranno ricevere, senza consenso, telefonate, fax, sms da sistemi automatizzati.

Lo precisa il Garante privacy con il **provvedimento del 20 settembre 2012, n. 262**, con il quale intende fornire indicazioni sulla normativa applicabile al trattamento dei dati relativi a imprese e soggetti privati alla luce delle semplificazioni introdotte dall'art. 40, comma 2, del D.L. decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (decreto "Salva Italia").

Il provvedimento - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2012 - tiene conto, tra l'altro, delle numerose segnalazioni e richieste di pareri pervenuti all'Autorità, in cui si sollecitano chiarimenti, anche interpretativi, a fronte delle difficoltà operative riscontrate nel testo emendato.

**Le persone giuridiche** - afferma l'Autorità - **non sono state radicalmente escluse dall'ambito di applicazione della normativa sulla privacy** poiché rientrano ancora nel quadro di adempimenti e tutele contenuti nella parte speciale del Codice, relativa alle "Comunicazioni elettroniche" (Parte II – Titolo X – Capo I – Artt. 121 - 132-bis).

La quasi totalità delle disposizioni richiamate in questa parte, di diretta derivazione comunitaria, sono infatti rivolte a destinatari individuati non in funzione della loro qualifica soggettiva (persone fisiche o giuridiche), bensì in funzione della loro qualifica di "**contraente**", termine che di recente ha sostituito nelle disposizioni del Codice quello di "**abbonato**".

E proprio il concetto di "abbonato", ora "contraente" - spiega il Garante - sulla base della direttiva 2002/58/CE, è certamente applicabile tanto alle persone fisiche quanto a quelle giuridiche.

L'interpretazione del Garante riconduce, pertanto, i "contraenti-persone giuridiche" nell'ambito di applicazione del Codice.

Per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25mdkni>

#### **14. Diritto di iniziativa dei cittadini europei – La verifica e la certificazione spetta al Ministero dell'Interno**

Il **diritto d'iniziativa dei cittadini europei** consente ad **un milione di cittadini europei** di prendere direttamente parte all'elaborazione delle politiche dell'UE, invitando la Commissione europea a presentare una proposta legislativa (art. 7, Reg. UE 211/2011).

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012, il **D.P.R. 18 ottobre 2012, n. 193**, recante "*Regolamento concernente le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini*". Viene così regolamentata anche in Italia la **procedura per poter presentare un'iniziativa legislativa europea**, con la disciplina della fase di raccolta delle firme e con l'individuazione degli organi competenti a dialogare con i competenti uffici europei.

Il decreto stabilisce che l'autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea è il **Ministero dell'interno** - Dipartimento per gli affari interni e territoriali (art. 1).

L'autorità competente per la certificazione dei sistemi di **raccolta elettronica** è invece l'**Agenzia per l'Italia Digitale** che, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, individua con propria deliberazione, la documentazione da depositare e le modalità per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica (art. 4).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25midpp>

#### **15. Rinnovabili – In arrivo nuovi incentivi per il termico e l'efficienza energetica**

È stato varato, dal ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, di concerto col ministro dell'Ambiente Corrado Clini e delle Politiche Agricole Mario Catania, uno schema di decreto ministeriale che - attraverso un nuovo sistema di incentivazione - consente di dare **impulso alla produzione di energia rinnovabile termica e di migliorare l'efficienza energetica**.

Il provvedimento è una tappa essenziale per il raggiungimento e il superamento degli obiettivi ambientali europei al 2020.

Il decreto, che passa ora all'esame della Conferenza Unificata, si propone infatti il duplice obiettivo di dare impulso alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili (riscaldamento a biomassa, pompe di calore, solare termico e solar cooling) e di accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

Per saperne di più e scaricare il testo dello schema di decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25mwyib>

#### **16. SemplificaItalia – Gli interventi per i cittadini – Semplificazioni e nuovi diritti**

**Semplificare per crescere e liberare risorse per lo sviluppo del paese.  
Semplificare per dare certezza ai diritti dei cittadini.**

**Semplificare per una amministrazione che funzioni meglio e costi meno.**

"Semplifica Italia" è una politica, un progetto fatto di tanti interventi finalizzati a ridurre i costi della burocrazia per cittadini e imprese.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione mette a disposizione di coloro che vogliono conoscere la semplificazione per far valere i propri diritti o desiderano contribuire alle politiche di semplificazione per l'Italia delle pagine web dove si possono trovare le risposte ad adempimenti quali: la scadenza dei documenti di identità, il cambio di residenza, l'uso delle autocertificazioni, la richiesta del domicilio digitale, ecc.

Per visitare il sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/si/semplifica-italia/introduzione.aspx>

### **17. Le Nazioni Unite premiano le Pubbliche Amministrazioni efficienti**

Il **Dipartimento affari economici e sociali delle Nazioni unite (UN-DESA)** anche quest'anno ha emesso un bando di concorso per assegnare un Premio per le buone pratiche delle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di un riconoscimento destinato a istituzioni pubbliche che contribuiscano allo sviluppo del ruolo, della professionalità e della visibilità delle pubbliche amministrazioni e che migliorino i risultati, la qualità, i processi e l'innovazione dei pubblici servizi.

Il premio sarà assegnato per cinque diverse categorie a istituzioni che possono essere amministrazioni centrali, locali, università e scuole, organizzazioni non governative e associazioni professionali e verrà consegnato il 23 giugno 2013.

Le candidature dovranno essere inviate, **entro il 7 dicembre 2012**, attraverso il sito: [www.unpan.org/applyunpsa2013](http://www.unpan.org/applyunpsa2013)

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25mxmfo>

**Ricordiamo che tutte le Newsletter inviate in precedenza sono archiviate in un'apposita sezione, per accedere alla quale basta andare alla sezione **IN PRIMO PIANO** e cliccare sull'icona **"Archivio Newsletter"**.**